

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3883 del 04/07/2025
Oggetto	DPR 59/2013 - ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALL'IMPIANTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI NOVAFELTRIA (RN) - STRADA UFFOGLIANO N. 155, RICHIESTA DALL'AZIENDA AGRICOLA F.LLI BRIGHI S.S. PER L'ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO ZOOTECNICO CON ANNESSO CASEIFICIO.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4046 del 04/07/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno quattro LUGLIO 2025 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

OGGETTO: DPR 59/2013 - ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALL'IMPIANTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI NOVAFELTRIA (RN) - STRADA UFFOGLIANO N. 155, RICHIESTA DALL'AZIENDA AGRICOLA F.LLI BRIGHI S.S. PER L'ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO ZOOTECNICO CON ANNESSO CASEIFICIO.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

VISTA:

l'istanza presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni della Valmarecchia in data 19/03/2025 e acquisita da ARPAE SAC con PG/2025/52145 – pratica Sinadoc 11531/2025 - dal legale rappresentante/procuratore dell'AZIENDA AGRICOLA F.LLI BRIGHI s.s. (C.F. BRGLNZ94H03H294L / P.IVA 04568890406), con sede legale in Comune di San Leo (RN) – Via Montefotogno 55/57, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa all'attività di allevamento zootecnico con annesso caseificio, svolta presso l'impianto ubicato in Comune di Novafeltria (RN) – Strada Uffogliano n. 155 sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- A. autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche mediante subirrigazione, art. 124 del D.lgs. n. 152/2006 - di competenza comunale;
- B. comunicazione in materia di impatto acustico (L.447/95) - di competenza comunale;
- C. comunicazione spandimento ai sensi dell'art. 112 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i - di competenza Arpae;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Tutela delle acque dall'inquinamento:

- D.Lgs.152/06 recante “Norme in materia ambientale” – Parte Terza;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all’art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell’autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall’art.21 della L.R. n.13/2015;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6 che attribuisce ai Comuni la competenza in materia di impatto acustico relativo ad impianti e infrastrutture adibite ad attività produttive;
- DPR 227/2011 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.” CAPO III ART. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato:

- D.Lgs. n. 152/06 e smi recante “Norme in materia ambientale” - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- L.R. 6 marzo 2007, n.4 "Adeguamenti normativi in materia ambientale". Modifiche leggi regionali" -capo III, recante disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari;
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 25 febbraio 2016, recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l’utilizzazione agronomica del digestato”;
- Regolamento Regionale n.2/2024 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue”;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall’istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo

individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi emerge quanto segue:

- il SUAP dell'Unione dei Comuni della Valmarecchia trasmetteva ad ARPAE SAC la domanda di AUA con nota PG/2025/52145 del 19/03/2025 (Prot. SUAP 5277/2025 del 18/02/2025);
- ARPAE SAC indiceva la conferenza dei servizi decisoria "semplificata" in modalità asincrona, ai sensi dell'art.14-bis l.241/90, come previsto dall'art.4 comma 7 del d.P.R. 59/2013;
- con nota PG/2025/60914 del 31/03/2025 ARPAE SAC Rimini comunicava alla ditta in oggetto e, per conoscenza, agli enti coinvolti nel procedimento, la necessità di integrazioni documentali/informative per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria, poi trasmesse ad ARPAE SAC con nota acquisita con PG/2025/67338 del 09/04/2025;
- la conferenza si è conclusa positivamente in quanto nell'ambito della stessa sono pervenuti i seguenti atti/determinazioni di assenso:
 1. parere favorevole con prescrizioni, riportate nella parte dispositiva, allo scarico di acque reflue domestiche mediante subirrigazione, espresso dal Servizio Territoriale di Rimini Area Prevenzione ARPAE EST, con nota Prot. n. PG/2025/71396 del 15/04/2025;

RITENUTO acquisito il titolo abilitativo favorevole senza condizioni del Comune di Novafeltria, in quanto non è pervenuto nei tempi previsti dalla conferenza, avvalendosi dell'istituto del silenzio assenso ai sensi dell'art. 14 bis co. 4 della L. 241/90, relativamente all'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche mediante subirrigazione (art. 124 del D.lgs. n. 152/2006);

DATO ATTO che il Comune di Novafeltria in qualità di Ente competente non ha fatto pervenire osservazioni in materia di impatto acustico.

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore dell'AZIENDA AGRICOLA F.LLI BRIGHI s.s., per l'esercizio dell'attività di allevamento zootecnico con annesso caseificio da realizzare in Comune di Novafeltria (RN) – Strada Uffogliano n. 155;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018, 96/2019, 124/2023 e 26/2024 compete al Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente provvedimento amministrativo ed in sua assenza all'incarico di funzione "AUA ed autorizzazioni settoriali";

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della L.241/90, è l'Ing. Giovanni Paganelli, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini;

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L.n. 241/1990 nei confronti del responsabile del procedimento e del Dirigente firmatario non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate;

DETERMINA

1. DI ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'art. 14 c. 2 L.n. 241/1990, con gli effetti di cui all'art. 14 quater L.n. 241/1990 e, conseguentemente:
2. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'AZIENDA AGRICOLA F.LLI BRIGHI s.s. (C.F. BRGLNZ94H03H294L / P.IVA 04568890406) nella persona del suo Rappresentante pro tempore, per l'impianto/stabilimento in Comune di Novafeltria (RN) – Strada Uffogliano n. 155, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche mediante subirrigazione di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articolo 124)	Comune
Rumore	Comunicazione di impatto acustico di cui alla Legge n.447/95	Comune
Effluenti allevamento	Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di cui all'articolo 112 del D.Lgs 152/06	ARPAE

3. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 2 sono contenute negli allegati e nei paragrafi di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli **scarichi di acque reflue domestiche mediante subirrigazione** (*parere del Servizio Territoriale di Rimini Area Prevenzione ARPAE EST prot. n. PG/2025/71396 del 15/04/2025*);
 - la Società dovrà trasmettere la comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (L.R.06/03/2007 n.4) attraverso il Portale "Gestione Effluenti" regionale ai sensi del Regolamento Regionale 19 marzo 2024 n. 2 "Regolamento Regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue;
 - Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013 direttamente alla scrivente Agenzia, ovvero richieste al Suap ai sensi dell'art.4. Costituisce modifica sostanziale:
 - i. ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico o spostamenti significativi del punto di scarico;

- Qualora il gestore intenda modificare o potenziare le sorgenti sonore o introdurne di nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;
 - La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5, del DPR n. 59/2013;
4. di dare atto che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;
 5. di dare atto che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
 6. che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
 7. di dare atto che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
 8. di trasmettere la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP dell'Unione dei Comuni della Valmarecchia ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Novafeltria (RN) e ad Arpae Rimini, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
 9. di dare atto che per ARPAE i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, oltre alla verifica delle condizioni dichiarate dal gestore vengono svolti dal Servizio territoriale APA Est sezione di Rimini;

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da ARPAE;
- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente

competente;

- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RIMINI - AREA EST

Dott. Stefano Renato de Donato

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.